

R.G. 482/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 482/2025 promossa da

PELOSO Pierino (C.F. PLSPRN81D18F280Y), nato a Mola di Bari (BA) il 18.4.1981, residente a Cuneo, Via Roncata, 75, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F. RMNNRC69D28D205G), che lo rappresenta e difende,

RICORRENTE

Contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale Rappresentante *pro-tempore*, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. BGN FNN 69P25 L219O), del Foro di Torino, e dall'avv. Marcella CATALDI (CTLMCL67D47A944K), del Foro di Torino, ambedue per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Roberto Fantini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto,

RESISTENTE

Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

PREMESSO CHE



Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. Peloso Pierino ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l'INPS per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata da parte ricorrente in data 31/12/2024, con conseguente diritto ad essere ammessa a godere del trattamento di NASpI ex art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015 con decorrenza dal 1/1/2025, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per il periodo ex lege previsto, per tutti i motivi esposti in ricorso;

- e per l'effetto condannare l'INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — in persona del presidente pro tempore, a corrispondere al ricorrente il trattamento di NASpI ex art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015, con decorrenza dal 5/9/2024 o dalla diversa data ritenuta di giustizia per il periodo ex lege previsto, oltre interessi legali come per legge;

- condannare parte resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.

La parte resistente ha invece così concluso:

“in via principale, nel merito, previa la declaranda intervenuta decadenza dei diritti tutti ex adverso azionati, rigettare il ricorso coltivato da Peloso Pierino, siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo così l'INPS dalle domande tutte ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Salvis juribus.

Con vittoria di spese e onorari di lite.”.

RITENUTO CHE

Le allegazioni difensive delle parti

La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere detenuto presso la Casa circondariale di Cuneo; di aver svolto attività lavorativa ex art. 20 L. 354/1975 alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria dal 2023 al mese di ottobre 2024; di aver cessato involontariamente il 31.10.2024 l'attività lavorativa subordinata presso l'Amministrazione Penitenziaria; di aver presentato il 31.12.2024 la domanda relativa alla NASpI con contestuale dichiarazione di immediata disponibilità ex art. 21 d.lgs. 150/2015; che con provvedimento del 14.1.2025 parte resistente ha respinto la domanda di indennità NASpI per il seguente motivo: *“in quanto utente detenuto”*; che avverso tale provvedimento di rigetto il ricorrente, per il tramite del patronato ACLI - sede provinciale di Cuneo, del 11.2.2025 ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale dell'INPS affinché in riforma del citato provvedimento volesse riconoscere il diritto alla prestazione richiesta, ma senza esito, poiché con successivo provvedimento del 26.3.2025 il Comitato Provinciale dell'INPS di Cuneo ha rigettato il ricorso poiché *“ai soggetti detenuti in istituti penitenziari che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. E' fatto salvo invece il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi*



dall'amministrazione penitenziaria"; che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, vantava più di 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e più di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; che la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l'introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione; che il lavoro penitenziario alle dipendenze del Ministero della Giustizia e quello "libero" subordinato sono assimilabili, con conseguenti insussistenza delle ragioni per escludere il diritto alla NASpI qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa specifica.

La parte resistente ha invece allegato: che le Amministrazioni penitenziarie devono fare ricorso a criteri di turnarietà, alternanza e avvicendamento, al fine di consentire l'accesso al lavoro al maggior numero di detenuti possibile; che l'esclusione dei detenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione era giustificata in ragione della diversità delle cause sottostanti lo stato di disoccupazione di questi ultimi rispetto a quelle protette dalla legge, vale a dire l'involontarietà dello stato di disoccupazione, la necessità di provvedere ai propri bisogni nel frangente di non impiego e l'onere dell'iscrizione alle liste di collocamento; che il ricorrente è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Cuneo; che in caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il detenuto e la Casa circondariale, ai fini della percezione della NASpI, l'interessato richiedente ha l'onere di allegare e provare che vi è stata un'interruzione effettiva del rapporto lavorativo e non già un semplice avvicendamento o termine del turno di rotazione programmato.

La questione giuridica controversa

Il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno del diritto in capo al detenuto che ha lavorato alle dipendenze della Casa circondariale di percepire la NASpI in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Occorre in primo luogo esaminare quali sono in generale i requisiti per l'erogazione della NASpI.

La disciplina normativa della c.d. "NASpI" -vale a dire della indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, per l'appunto, "NASpI", prestazione economica istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 in sostituzione delle indennità di disoccupazione "ASpI" e "miniASpI" (già introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 / 2012) e avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione- è collocata nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*".

Inoltre, con la riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975 (cfr. legge n. 354 / 1975) è stata abbandonata una visione del lavoro in carcere funzionale alla dimensione afflittiva della pena, di cui restava una semplice forma dell'esecuzione, come ben sancito dall'articolo 1 del Regolamento penitenziario del 1931, per il quale "*le pene si scontano con l'obbligo del lavoro*", a favore di una visione del lavoro carcerario in "*funzione riabilitativa*".



La disciplina introdotta dalla nuova legge ordinamentale penitenziaria prevede che le attività lavorative possono svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'istituto, presso imprese agricole o industriali, pubbliche o private; è inoltre prevista l'ipotesi del lavoro nel regime di semilibertà, il quale, tuttavia, a causa delle caratteristiche di tale regime non sembra possa assimilarsi al lavoro penitenziario strettamente inteso.

Tanto premesso, la questione giuridica afferente al diritto del detenuto alla percezione della Naspi in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione civile sez. lav., sentenza del 16.7.2025, (ud. 26.3.2025, dep. 16.7.2025), n.19746, la cui motivazione di seguito riportata questo Giudice condivide pienamente e anzi fa propria ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

“5. La tematica dell'applicabilità della disciplina del trattamento indennitario NASpI al lavoratore in stato di detenzione carceraria è stata più volte affrontata dalla Corte di cassazione, e merita un ulteriore approfondimento.

6. L'evoluzione dei diritti del lavoratore e l'attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive costituiscono una prima chiave di lettura delle questioni in questa sede dibattute.

7. Il lavoro svolto all'interno degli istituti carcerari ed alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria era inizialmente configurato come parte integrante della pena (all'art. 1 del R.D. n.787/1931 si affermava che in ogni stabilimento carcerario le pene si scontassero con l'obbligo del lavoro, ed agli artt. 114 e ss. ne veniva disciplinata l'organizzazione) e come strumento di ordine e disciplina del detenuto; peraltro, trattandosi di un obbligo legale non si configurava come lavoro subordinato di natura contrattuale.

8. La Legge n.354 del 1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario ha superato tale impostazione e, nell'ottica della finalità rieducativa della pena ex art. 27, terzo co., Cost., il lavoro ha perso il carattere di afflittività (lo esclude espressamente il secondo comma dell'art. 20) per divenire uno strumento centrale del trattamento del detenuto, nell'ottica di una globale finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività, per arginarne la desocializzazione conseguente allo stato di reclusione.

9. Sono stati, quindi, riconosciuti al lavoratore detenuto vari diritti soggettivi, intimamente connessi alla posizione del lavoratore nel testo originario dell'art. 20 L. n.354/75, affidato agli istituti penitenziari il compito di favorire "in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati" ed esplicitamente affermato che "il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato", si prescriveva, al terzo comma, l'obbligatorietà del lavoro per i condannati dicitura non più riprodotta nel testo del novellato dall'art. 2 del D.Lgs. n.124/2018, in cui è invece affermato che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono "riflettere" quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

10. All'obbligo del lavoro, su cui si modulava l'oggettiva determinazione di criteri di assegnazione come introdotti dalla L. n.296/1993 di modifica del sesto comma dell'art. 20 (fra i quali compare l'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, oltre ai carichi familiari, la professionalità, e le precedenti e future attività con formazione di graduatorie) si è affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, fra i quali la durata delle prestazioni lavorative non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, il riposo festivo, a cui è stato aggiunto il diritto al riposo annuale retribuito, e al comma 13 "la tutela assicurativa e previdenziale" integrata dalla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall'art.4 n.9 L. n.1124/65.



11. Gli interventi della Corte costituzionale (sent. n.1087/1988 e n.158/2001) hanno inoltre confermato il diritto alle ferie e la compatibilità della entità ridotta della "mercede" (trattamento minimo non inferiore ai due terzi del salario minimo previsto dai contratti collettivi) nel rispetto dei criteri di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., per cui, stante la peculiarità del rapporto di lavoro intramurario, "è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato"; d'altronde "la Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni".

12. Quanto precede consente di superare agevolmente la prima questione circa la discussa equiparazione del lavoro in carcere con il lavoro del libero mercato; le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario, non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.

13. La previsione dell'art. 20, co.3, inerente alla circostanza che "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera" sottende ad una immagine replicata dell'organizzazione del lavoro e dei suoi metodi di svolgimento nella relazione fra soggetti liberi, ed il fine di "far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale" non costituisce lo scopo ex se dell'enunciato riflesso organizzativo ma l'obiettivo a cui tale speculare organizzazione deve tendere, ossia preparare il detenuto alla sua introduzione negli ambiti lavorativi esterni, di cui abbia già avuto esperienza nella (riflessa) organizzazione carceraria.

14. È evidente che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia eroso nel tempo il carattere di specialità del lavoro carcerario riconoscendo in favore del lavoratore detenuto i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo.

15. Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, ed anzi, l'obiettivo di eguaglianza del rapporto di lavoro carcerario a quello svolto in regime di libertà rientra nella predetta finalità rieducativa.

16. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di decorrenza del termine prescrizione dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord. 27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19 e 20055/09 in tema di competenza territoriale).

17. Non si sottrae all'evidenziata equiparazione la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti, esplicitamente affermata dall'art. 20 comma 13 (già ultimo comma del testo originario) della L. n.354 del 1975.



18. Si noti che alcune specifiche prestazioni sono riconosciute espressamente dalle disposizioni normative (art. 23 in tema di assegni familiari, [art. 19 L.n.56/87](#) su indennità di disoccupazione, [art. 17 D.P.R. n.230/2000](#) in tema di assistenza sanitaria); e lo stesso art. 20, co.5, lett. a) della L.n.354/75 prevede che nella formazione degli elenchi per l'assegnazione dei detenuti al lavoro carcerario la Commissione istituita ai sensi del comma 4 debba tener conto, oltre ai carichi familiari ed alle abilità lavorative possedute, "dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione", a dimostrazione della compatibilità di tale status con il regime privativo della libertà personale, ed a sostegno, dunque, del favor occupazionale del detenuto.

19. Può quindi rilevarsi che il lavoro intramurario sia del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale stante la finalità ineludibile dell'[art. 38, comma 2, Cost.](#)

20. Le peculiarità del rapporto di lavoro, dunque, non rilevano ai fini della questione sulla spettanza o meno della tutela previdenziale, ferme restando natura e funzione della tutela medesima; ciò vale anche per la prestazione in oggetto.

21. Recentemente questa [Corte \(sent. n.396/2024\)](#) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria.

22. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali;

tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).

23. L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.

24. Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato, per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto previgente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione, dipesa dalla prerogativa datoriale, ha in tal caso integrato il presupposto giustificativo del trattamento NASpI ricorrendo il requisito dell'[art. 3 co.1 lett. a\) L. n.22/2015](#).

25. Le due vicende innanzi esaminate riguardano ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, sì da averne involontariamente cagionato la perdita, per estinzione dello status detentivo o per scadenza del progetto a termine; nel primo il lavoratore, transitando nel regime di



libertà, e non potendosi opporre, perde la relazione lavorativa con l'ente penitenziario che ne aveva gestito il rapporto intramurario, nel secondo il detenuto non è più lavoratore essendo cessate le esigenze insite nel progetto datoriale ma non può aderire a proposte lavorative dall'esterno.

26. L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.

27. Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.

28. L'art. 20 L. n. 354/75, al comma 4 prevede l'istituzione, presso ogni istituto penitenziario, di una commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, ad individuare le attività lavorative o i posti di lavoro, a stabilire i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; e, nella formazione degli elenchi, come innanzi appena rammentato, la commissione tiene conto "esclusivamente della anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati".

29. Se da un lato viene meno l'obbligatorietà, nel senso di afflittività, della prestazione lavorativa all'interno dell'istituto carcerario, dall'altro si valorizzano condizioni personali, familiari e capacità dei detenuti inseriti in elenco, individuando posti di lavoro e criteri di avvicendamento, sì da combinare interessi e abilità specifiche dei detenuti con esigenze e risorse disponibili dell'istituto, mantenendo fermo l'obiettivo di valorizzare un percorso di rieducazione.

30. L'art. 25-bis, poi, prevede che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto, e sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto distinguendo i posti relativi a lavorazioni interne industriali, agricole e di servizio; annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive; la tabella ed il piano di lavoro sono infine approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

31. Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale.

32. L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale.

33. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro; la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come



metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale.

34. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili -umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è "assicurato il lavoro", ex art. 15, co.2, L. 354/75).

35. Altro aspetto rilevante è l'obbligatorietà del lavoro perduta ogni connotazione di afflittività e di componente della sanzione penale, l'espletamento di un'attività lavorativa inframuraria è dunque il mezzo per raggiungere il fine rieducativo; come evidenziato da Corte cost. n. 158/2001, "il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo".

36. Anche l'obbligatorietà, secondo il Giudice delle leggi, "si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo.

37. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame) (...). Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosi, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi".

38. Questa Corte, con sentenza n.17484/24, ha evidenziato che in tale contesto lavorativo permane una duplice componente di doverosità del lavoro carcerario, per la struttura penitenziaria che deve assicurare il lavoro compatibilmente con le condizioni dell'istituto e del rapporto numero/lavoro dei detenuti, configurando in capo a ciascuno di essi un'aspettativa ad un lavoro adeguato alle proprie attitudini, e per il singolo detenuto un dovere di dimostrare, anche attraverso un costante impegno nel lavoro, una regolare condotta di partecipazione al programma trattamentale e l'adeguamento all'organizzazione istituzionale;

"l'obbligatorietà resta nel sistema", considerato che all'art. 15 il lavoro è assicurato al detenuto salvo casi di impossibilità, e tenuto conto che "il volontario inadempimento di obblighi lavorativi continua a costituire infrazione disciplinare".

39. In tale contesto di privazione della libertà personale, prosegue la citata pronuncia, rileva il 'metus' datoriale al quale è soggetto il detenuto nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, in ragione dei posti di lavoro messi a disposizione, dell'organizzazione delle lavorazioni in base a provvedimenti regionali, della impossibilità di prevedere se sia possibile, in concreto, svolgere attività lavorativa e se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse.

40. Ed è stato ritenuto, quindi, in una controversia relativa alla pretesa di adeguamento retributivo corrisposto al detenuto per l'attività lavorativa svolta, che il termine di prescrizione del credito retributivo non decorra in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria, ma



soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso; e poiché i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta, lo stato di soggezione in cui versano riverbera i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.

41. "In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione".

42. Orbene, mentre con la fine dello stato di detenzione v'è cessazione del rapporto di lavoro che non dipende dalla volontà del recluso, nel caso di rapporto di lavoro concluso prima della fine dello stato di detenzione, la decorrenza della prescrizione "va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)".

43. Sul tema della prescrizione, non decorrente in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto, si è pronunciata la Corte (cfr. [Cass. 9/4/2015, n.7147](#); [Cass. 26/2/2015, n.3925](#); [Cass. 11/2/2015, n.2696](#); [Cass. 16/2/2015, n. 3062](#); si veda anche [Cass. 15/10/2007, n. 21573](#) e [Cass. 24/10/2019, n. 27340](#) che tali precedenti richiama) ritenendo non condivisibile la tesi di un'ipotizzata estensione della sospensione del termine prescrizione all'intero periodo di detenzione e dunque della permanenza una volta che si protragga invece il rapporto detentivo, ancorché il rapporto di lavoro sia cessato.

44. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa.

45. Nella sentenza n. 19007/24 questa Corte ha osservato che "il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli [artt. 1, primo comma](#) e [27, terzo comma della Costituzione](#) e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato" e tuttavia, per quanto sopra evidenziato, "vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro ([art. 15, comma 2, ord. pen. cit.](#)) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere".

46. Anche in questa pronuncia viene in rilievo "la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza".

47. In questo quadro, come ribadito in ord. n.5510 del 2025, non rilevano le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. "Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione



che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro".

48. Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.

49. Orbene, la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro, segnato da modalità legislativamente regolamentate sulla predisposizione di forme organizzative compositive dei diversificati interessi ed esigenze e sulla limitata partecipazione della componente rappresentativa della forza lavoro (oltre al direttore penitenziario, ai responsabili dell'area sicurezza e giuridico-pedagogica, al dirigente sanitario della struttura penitenziaria, al funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale sterna, al direttore del centro per l'impiego, partecipano alla commissione di cui all'art. 20 co.4 anche un rappresentante sindacale e, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti, come previsto dal successivo co.6), consentono di affermare sia l'unitarietà del rapporto il cui principale connotato oggettivo e temporale è l'avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l'aspettativa del detenuto ad essere chiamato al lavoro.

50. Va quindi condiviso l'argomento svolto nelle citate pronunce di questa sezione rese in tema di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo, circa l'affermata unitarietà del rapporto di lavoro inframurario connotato da tali modalità di avvicendamento dei detenuti, in rotazione ed in attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario;

il termine inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, "il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus".

51. Un ultimo argomento, evidenziato nelle memorie illustrative di INPS, merita d'essere esaminato, e riguarda l'eccepita incompatibilità dello stato detentivo con l'offerta di immediata disponibilità all'impiego ed alle iniziative di politica attiva del lavoro.

52. Per contro, sulla indisponibile dichiarazione di incollocabilità al lavoro è stato già osservato da questa Corte (sent. 22993/24) che l'art. 19 co.2 L. 56/87 prevede la facoltà delle persone detenute di iscriversi alle liste di collocamento e la dispensa, finché dura lo stato di detenzione, dalla conferma dello stato di disoccupazione, con previsione di segnalazione periodica a cura della direzione dell'istituto penitenziario, su richiesta del detenuto, dello stato di detenzione (in tal senso, anche ord. 4741/25); ed ancora, l'adempimento dichiarativo di immediata disponibilità "non si rivela irragionevolmente gravoso o impraticabile nel regime di detenzione e di internamento", tenuto conto che "all'effettività dello stato di disoccupazione si deve affiancare la disponibilità a svolgere un'attività lavorativa, a prescindere dalla praticabilità delle offerte proposte, nel frattempo, dai centri per l'impiego".

53. Non può escludersi, infatti, che il lavoratore riacquisti la libertà prima della proposta di un'attività lavorativa o che gli organi competenti autorizzino offerte di lavoro compatibili con lo stato detentivo.

54. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di



sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste.

55. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma.

56. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni).

57. Trattasi di circostanze che involgono un accertamento di merito, che non risultano essere state esaminate e di cui l'impugnata sentenza non dà atto.

58. E pertanto, resta da chiarire, in punto di fatto, se le prestazioni svolte dal detenuto nel periodo indicato nella sentenza impugnata rientrano in una programmazione approvata dalla Commissione tecnico-amministrativa-sindacale, e se sia stata predisposta, dopo tale periodo, una turnazione che nuovamente abbia visto coinvolto il medesimo detenuto, il quale, anche nella pausa di rotazione, era in attesa d'essere chiamato al lavoro; e d'altro canto, manca la verifica della ricorrenza di circostanze illustrative della cessazione effettiva del rapporto di lavoro, non riducibili alla mera sospensione di un programmato avvicendamento, circostanze che non possono essere esaminate in questa sede in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.”.

Occorre quindi considerare che al detenuto lavoratore non spetta alcuna indennità di disoccupazione per i periodi di inattività tra un turno di lavoro e l'altro reso all'interno del carcere in favore dell'Amministrazione penitenziaria, perché tali periodi di «non lavoro», connaturali all'organizzazione stessa (che necessariamente prevede un avvicendamento tra i detenuti, con turni prestabiliti), non possono essere equiparati alla perdita involontaria dell'occupazione. Tuttavia, una volta perduto il lavoro a seguito della scarcerazione per espiazione della pena, anche il detenuto ha diritto a recepire la NASpI in presenza dei requisiti previsti dalla legge (cfr. anche Tribunale Torino sez. lav., 25.3.2019, n.172).

Ebbene, applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche delineate dalla Corte di cassazione nella sentenza sopra menzionata si evince che nelle ipotesi in cui la domanda per l'erogazione della NASpI sia proposta da lavoratore detenuto impegnato in lavoro intramurario in regime di “rotazione”, è necessario accertare, in concreto, se il rapporto di lavoro svolto “a rotazione” sia cessato.

Incombe quindi in capo all'interessato l'onere di provare che vi è stata un'interruzione effettiva del rapporto lavorativo e non già un semplice avvicendamento o termine del turno di rotazione programmato.

Nella vicenda oggetto del presente giudizio, tuttavia, il ricorrente non ha provato alcunché al riguardo, avendo solo genericamente allegato che il rapporto di lavoro con la Casa circondariale è cessato involontariamente il 30.10.2024, senza specificare altro.

Conclusioni



In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, tenuto altresì conto della riduzione del 20% dei compensi spettanti alla difesa dell'INPS vittorioso nel presente giudizio ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.049,6 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali.

IVA e Cassa come per legge.

Cuneo, 10.10.2025

Il Giudice

dott. Michele Basta

